



ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
DI PORDENONE



Anno 2018

N.RF059

INFO FLASH

La Nuova Redazione Fiscale

A cura del
dott. Andrea Cirrincione

www.redazionefiscale.it

Pag. 1 / 5

OGGETTO	AGEVOLAZIONI IMPRESE ENERGIVORE
RIFERIMENTI	D.M. 21/12/2017; L. 167/2017
CIRCOLARE DEL	29/03/2018

Sintesi: recentemente sono state riordinate, a decorrere dal 1/01/2018, le agevolazioni concesse per le imprese cd. "energivore" in attuazione delle disposizioni dettate dalla legge europea 2017

Il nuovo sistema prevede la possibilità di ridurre il prelievo dalle bollette elettriche degli oneri connessi al sostegno delle energie rinnovabili.

Per le agevolazioni fino all'annualità di competenza 2017, continua ad applicarsi il previgente DM 05/04/2013.

Il **D.M. 21/12/2017** ("Disposizioni in materia di riduzione delle tariffe a copertura degli oneri generali di sistema per imprese energivore") ha la finalità di riordinare il sistema delle agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia elettrica, al fine di armonizzarlo alle disposizioni comunitarie in materia.

Il decreto è stato emanato per dare attuazione all'art. 19 della legge europea 2017 (L. 167/2017) che modifica la disciplina delle agevolazioni previste per le imprese a forte consumo di energia elettrica, in coerenza con la recente Decisione della Commissione UE C(2017) 3406 del 23/05/2017 che si è pronunciata sulla compatibilità con la disciplina degli aiuti di Stato delle agevolazioni in merito agli oneri generali di sistema per le imprese energivore.

FINALITA' DELLE AGEVOLAZIONI E DEFINIZIONI

La nuova disciplina delle agevolazioni:

- prevede l'utilizzo della possibilità prevista dall'UE dell'applicazione della **clausola sul valore aggiunto lordo (VAL)**
- per le imprese che hanno un costo dell'energia pari ad almeno il 20% dello stesso VAL. **Tali imprese potranno ridurre il proprio contributo per le rinnovabili fino allo 0,5% del Val**, rendendo questo onere esclusivamente funzione del proprio risultato aziendale (fatto salvo la contribuzione minima richiesta dalle regole Ue).

PRIORITA' PREVISTE DALLA DEFINIZIONE DELLE AGEVOLAZIONI

Semplificazione del meccanismo di accesso alle agevolazioni a favore delle imprese energivore

Certezza sugli oneri applicabili nell'anno di competenza

Assicurare contestualità del nuovo sistema agevolativo con la riforma della tariffa degli oneri di sistema per gli utenti diversi dai domestici in vigore dal 2018

Il **D.M. in commento**, in relazione a quanto sopra evidenziato, **stabilisce** quanto segue:

- **livelli di contribuzione agli oneri generali di sistema** da applicare alle imprese energivore a decorrere dal 2018, ivi incluse le modalità di applicazione della clausola sul VAL;
- **modalità e tempi di attuazione** del piano di adeguamento approvato dalla Decisione CE n. 3406 del 23/05/2017;
- **caratteristiche soggettive delle imprese** che possono accedere alle agevolazioni;
- **modalità** con cui l'Autorità per l'energia provvede **all'attuazione della misura**.

CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA - CONVEGNI

REDAZIONE FISCALE Srl - C.so Garibaldi n. 5 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225
Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613- Email: info@redazionefiscale.it

DEFINIZIONI	
Tariffa A3*	Parte della tariffa A3 degli oneri generali destinata al finanziamento del supporto alle fonti rinnovabili nonché il supporto agli impianti di cogenerazione, con esclusione delle voci di costo riferite alla produzione ascrivibile a rifiuti non biodegradabili. Tale parte di tariffa è costituita dalla componente denominata "Asos" (punto 1, lett. i) della delibera 481/2017/R/eel), al lordo degli sconti tariffari sull'energia elettrica (art. 23 del D.L. 91/2014) per le tipologie di utenza che ne hanno diritto e al netto della componente Asos relativa alla copertura delle agevolazioni definite dal presente provvedimento
Componente ARIM	Componente tariffaria degli oneri generali di cui al punto 1, lett. ii) della deliberazione 481/2017/R/eel. Nota: tale componente è applicata a livello di contribuzione piena.
Anno di competenza	Anno di fruizione delle agevolazioni
Periodo di riferimento	Per ciascun anno di competenza "N", a decorrere dal 2018, è il triennio che va da "N-4" a "N-2", salvo che per le imprese di più recente costituzione
VAL	Valor medio triennale del valore aggiunto lordo a prezzi di mercato al netto di eventuali imposte indirette e degli eventuali sussidi, calcolato, per il periodo di riferimento, in conformità all'Allegato 4 alle Linee guida Ce e alle disposizioni emanate dall'Autorità per l'energia
LINEE GUIDA CE	Comunicazione (2014/C 200/01) della Commissione europea recante "disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020"

IMPRESE A FORTE CONSUMO DI ENERGIA

DESTINATARI DELLE AGEVOLAZIONI

Con decorrenza dal 01/01/2018, l'accesso alle agevolazioni è consentito alle imprese che hanno un consumo medio di energia elettrica, calcolato nel periodo di riferimento, pari ad almeno 1 GWh/anno e che rispettano uno dei seguenti requisiti:

- 1) operano nei settori dell'Allegato 3 alle Linee guida CE;
- 2) operano nei settori dell'Allegato 5 alle Linee guida CE e si caratterizzano per un indice di intensità elettrica positivo determinato, sul periodo di riferimento, in relazione al VAL, non inferiore al 20%;
- 3) non rientrano fra quelle di cui ai punti 1) e 2), ma sono ricomprese negli elenchi delle imprese a forte consumo di energia redatti, per gli anni 2013 o 2014, dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).

ELENCO DEGLI ANNI 2013 E 2014 REDATTO DALLA CSEA

[Elenco delle imprese a forte consumo di energia per l'anno 2013](#)

[Elenco delle imprese a forte consumo di energia per l'anno 2014](#)

L'accesso alle agevolazioni non è consentito per le imprese in difficoltà ai sensi della Comunicazione della Commissione (2014/C 249/01), che definisce tali quelle che, in assenza di un intervento dello Stato, sarebbero certamente destinate al collasso economico nel b/m periodo.

ESCLUSIONE DALL'AGEVOLAZIONE PER LE IMPRESE IN DIFFICOLTÀ		
TIPOLOGIA	CONDIZIONE	
a) SPA/SAPA/SRL	Perdita di oltre la metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate	
b) SNC/SAS	Perdita di oltre la metà dei fondi propri a causa di perdite cumulate	
c) IMPRESA SOGGETTA A PROCEDURA CONCURSALE O FALLIMENTO	Procedura concorsuale per insolvenza o eventuale istanza di fallimento richiesta dai creditori	
d) GRANDE IMPRESA (cioè impresa diversa da una PMI)	Debito / P.N. > 7,5	Negli ultimi 2 anni
	EBITDA / Interessi < 1	

CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA - CONVEGNI

REDAZIONE FISCALE Srl - C.so Garibaldi n. 5 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225
Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613- Email: info@redazionefiscale.it

CONTRIBUZIONE AGLI ONERI DI SISTEMA

I livelli di contribuzione agli oneri riconducibili alla tariffa A3*, da applicare dal 1/01/2018, per le imprese che operano nei settori degli Allegati 3 e 5 alle Linee Guida CE, caratterizzate da un indice di intensità elettrica su VAL \geq al 20%:

- è pari al minor valore tra quello riportato nella tabella 1 (che segue), in funzione dell'intensità elettrica su VAL,
- e il valore relativo alla classe di intensità elettrica rispetto al fatturato (tale valore è quello applicabile alle imprese del medesimo Allegato 3 caratterizzate da un indice di intensità elettrica su VAL < al 20% e quelle incluse negli elenchi redatti, per il 2013/2014, dalla CSEA):

Classe di intensità elettrica rispetto al VAL	Livello di contribuzione rispetto alla tariffa A3*
$20\% \leq i_{VAL} < 30\%$	2,5% VAL
$30\% \leq i_{VAL} < 40\%$	1,5% VAL
$40\% \leq i_{VAL} < 50\%$	1% VAL
$i_{VAL} \geq 50\%$	0,5% VAL

Tabella 1

I livelli di contribuzione agli oneri riconducibili alla tariffa A3*, da applicare dal 01/01/2018, per le imprese che operano nei settori dell'Allegato 3 alle Linee Guida CE e quelle ricomprese negli elenchi delle imprese a forte consumo di energia redatti, per gli anni 2013/2014, dalla CSEA (e quindi, queste ultime, non incluse negli allegati 3 e 5 delle Linee Guida), caratterizzate da un indice di intensità elettrica su VAL < al 20%:

- è pari a quello di cui alla tabella 2 (che segue), in funzione dell'intensità elettrica su fatturato,
- il cui calcolo avviene secondo le modalità che verranno a breve illustrate.

Classe di intensità elettrica rispetto al fatturato	Livello di contribuzione rispetto alla tariffa A3*
$i_{fat} < 2\%$	100%
$2\% \leq i_{fat} \leq 10\%$	55%
$10\% < i_{fat} \leq 15\%$	40%
$i_{fat} > 15\%$	25%

Tabella 2

CALCOLO DELL'INTENSITA' ELETTRICA**CALCOLO DELL'INTENSITA' ELETTRICA RISPETTO AL VAL**

Per il calcolo si applica l'allegato 4 alla Linee guida CE, tenuto conto che:

- 1) il prezzo dell'energia elettrica è assunto pari al prezzo medio per utenti finali con livelli simili di consumo ed è calcolato dall'Autorità per l'energia sommando il prezzo di mercato dell'energia elettrica, gli oneri di rete, le tasse vigenti e gli oneri di sistema al netto delle agevolazioni, nell'ultima annualità del periodo di riferimento;

- 2) nel caso in cui il **VAL e l'intensità elettrica su VAL risultino negativi**, l'impresa non accede ai benefici correlativi ai livelli di contribuzione agli oneri di sistema (art. 4, co. 1, lett. a);
- 3) il **calcolo del consumo** avviene con l'utilizzo dei parametri di riferimento per l'efficienza dei consumi di energia elettrica elaborati e aggiornati in ciascun settore da parte dell'ENEA con frequenza biennale. Inoltre, per il suddetto calcolo l'ENEA trasmette al ministero un rapporto sull'attuazione dalle imprese energivore della realizzazione delle diagnosi energetiche;



Nota: poiché la **trasmissione dei parametri di riferimento al ministero dall'ENEA** deve avvenire entro il 31/07/2018 e il loro utilizzo per la determinazione delle agevolazioni decorre dal 1/01 dell'anno successivo a quello di approvazione, viene disposto che **fino alla loro elaborazione il consumo è assunto pari al valor medio triennale del consumo dell'impresa**, sul periodo di riferimento.

- 4) nel caso di **imprese costituite da meno di un anno**, per il primo anno di attività si utilizzano dati di consumo, per il cui calcolo si rinvia ai parametri di riferimento indicati in precedenza, e VAL oggetto di stima da parte dall'impresa interessata. **Al termine del 1° anno di attività** la CSEA effettua una verifica a posteriori circa l'ammissibilità dell'impresa e il rispetto dei limiti di contribuzione, il cui esito può dar luogo a compensazioni/recuperi. **In seguito**, si utilizza la media dei dati disponibili, fino al possibile utilizzo di tutti i dati sul periodo di riferimento.

ALLEGATO 4

Calcolo del valore aggiunto lordo e dell'intensità di energia elettrica a livello dell'impresa ai sensi della sezione 3.7.2.

- (1) Ai fini della sezione 3.7.2, per valore aggiunto lordo (VAL) per l'impresa s'intende il valore aggiunto lordo al costo dei fattori, ossia il VAL a prezzi di mercato al netto di eventuali imposte indirette, più gli eventuali sussidi. Il valore aggiunto al costo dei fattori può essere calcolato sulla base del fatturato, più la produzione capitalizzata e gli altri redditi operativi, più o meno le variazioni delle scorte, meno gli acquisti di beni e servizi ⁽¹⁾, meno altre imposte sui prodotti collegate al fatturato ma non detraibili, meno dazi e imposte sulla produzione. In alternativa, può essere calcolato aggiungendo al risultato lordo di gestione i costi del personale. I proventi e gli oneri classificati come finanziari o straordinari nei conti aziendali sono esclusi dal valore aggiunto. Il valore aggiunto al costo dei fattori è calcolato a livello lordo, in quanto le rettifiche di valore (ad esempio, l'ammortamento) non sono defalcate ⁽²⁾.
- (2) Ai fini dell'applicazione della sezione 3.7.2, è utilizzata la media aritmetica calcolata sugli ultimi tre anni ⁽³⁾ per cui sono disponibili dati relativi al VAL.
- (3) Ai fini della sezione 3.7.2, l'intensità di energia elettrica di un'impresa è calcolata come segue:
 - a) i costi in termini di energia elettrica di un'impresa (calcolati secondo il metodo di cui al punto (4)) divisi per
 - b) il VAL dell'impresa (calcolato secondo il metodo di cui ai punti (1) e (2)).
- (4) I costi in termini di energia elettrica di un'impresa corrispondono:
 - a) al consumo di energia elettrica dell'impresa moltiplicato per
 - b) il presunto prezzo dell'energia elettrica.
- (5) Per calcolare il consumo di energia elettrica dell'impresa in questione, si applicano i parametri di riferimento per l'efficienza del consumo di energia elettrica in quel settore, se del caso. Ove non siano disponibili, si utilizza la media aritmetica calcolata sugli ultimi tre anni ⁽⁴⁾ per cui sono disponibili dati.
- (6) Ai fini del punto (4)(b), il presunto prezzo dell'energia elettrica corrisponde al prezzo medio dell'elettricità al dettaglio applicabile nello Stato membro alle imprese con livelli simili di consumo di energia elettrica durante l'ultimo anno per cui sono disponibili dati.
- (7) Ai fini del punto (4)(b), il presunto prezzo dell'energia elettrica può includere la totalità dei costi del finanziamento a sostegno della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili che in assenza di riduzioni sarebbero a carico dell'impresa.

CALCOLO DELL'INTENSITA' ELETTRICA RISPETTO AL FATTURATO

Per il calcolo dell'intensità elettrica su fatturato dell'impresa:

- 1) il **valore del fatturato** è assunto pari al valor medio triennale del volume di affari dichiarato ai fini Iva, calcolato sul periodo di riferimento;
- 2) il **calcolo del prezzo dell'energia e consumi di energia elettrica** avviene con le modalità viste in precedenza in sede di calcolo dell'intensità elettrica rispetto al VAL (punti 1 e 3);

CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA - CONVEGNI

REDAZIONE FISCALE Srl - C.so Garibaldi n. 5 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225
Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613- Email: info@redazionefiscale.it

- 3) per le **imprese costituite da meno di 4 anni**, la determinazione dei dati consumo e fatturato è fatta in analogia al punto 4 previsto, anch'esso, in sede di calcolo dell'intensità elettrica rispetto al VAL.

ULTERIORI DISPOSIZIONI

L'inserimento nell'elenco delle imprese a forte consumo di energia, la cui istituzione è di competenza della CSEA, avviene tramite autocertificazione dell'impresa attestante il possesso dei requisiti. **Ai beneficiari inseriti nell'elenco**, si **applicano** dall'anno di competenza 2018 le **aliquote degli oneri di sistema tali da assicurare**, nel corso dell'anno, i **livelli di contribuzione** indicati in precedenza.

Si rinvia ad **appositi provvedimenti dell'Autorità per l'energia** la **definizione** dei seguenti **aspetti**:

- i **tempi e modalità** di presentazione delle dichiarazioni sostitutive e per l'attuazione di ulteriori aspetti regolati dal presente decreto;
- le **modalità di effettuazione di verifiche e controlli**, anche avvalendosi, per gli aspetti fiscali, della collaborazione dell'Agenzia Entrate e/o Dogane e della Guardia di Finanza;
- il **valore del prezzo dell'energia elettrica** e le **modalità di calcolo del VAL**, anche per le imprese costituite da meno di un anno.



Nota: resta fermo che in sede di prima applicazione, la suddetta Autorità individua meccanismi transitori per il **riconoscimento delle agevolazioni in acconto** facendo riferimento, per l'accertamento dei requisiti, ai dati risultanti dalle dichiarazioni presentate ai fini della formazione dell'elenco energivori di competenza 2016 nonché di quelli di competenza degli anni 2014 e 2015.

L'Autorità per l'energia definisce:

- le modalità e tempi per l'**apertura del portale** da parte della CSEA per l'integrazione delle dichiarazioni delle imprese energivori per il 2018;
- le modalità di **effettuazione dei conguagli** delle agevolazioni;
- le modalità di **copertura dei costi amministrativi** a carico delle imprese agevolate.

Sono di competenza della CSEA:

- la pubblicazione sul proprio sito internet dell'elenco delle imprese beneficiarie delle agevolazioni e
- gli adempimenti di registrazione delle agevolazioni presso il Registro nazionale degli aiuti di Stato.

Per le agevolazioni fino all'annualità di competenza 2017, continua ad applicarsi il [D.M. 05/04/2013](#).

[Cliccare per scaricare gli Allegati 3 e 5 Linee guida CE – settori di attività interessati](#)